

Avv. Anna Domenica Gigante
Via Roberto da Bari 96 – 70122 BARI
Tel/Fax 080 5237743
pec annadomenicagigante@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

SEZIONE PRIMA QUATER

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 12672/2022

PER: Marco OLIVA c.f. LVOMRC71T21I625A nato a Seregno (MI) il 21.12.1971 residente in Montesegelese (PV) frazione montesasso 1, con domicilio digitale eletto presso l'Avv. Anna Domenica Gigante c.f. GGNNDM70S41F027B del foro di Roma - che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, la quale dichiara, ai sensi dell'art 136 c.p.a. di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al seguente numero fax 080.5237743 o al seguente indirizzo pec annadomenicagigante@ordineavvocatiroma.org

ricorrente

CONTRO: MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA P.S. in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato – Avv. Liborio Coaccioli - con sede in 00186 Roma Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria “ex lege”

resistente

NONCHE' NEI CONFRONTI DI: Vincenza BALSAMELLI c.f. BLSVCN69/50G273B nata il 10.12.1969 e residente in Palermo Via Giacomo Besio n. 81 (ultima vincitrice in graduatoria)

Controinteressata

NONCHE' NEI CONFRONTI DI: Linda CITTADINI c.f. CTTLND71D41A462R nata il 01.04.1971 e residente in Ascoli Piceno Via Adige n, 29 (ultima vincitrice scorrimento graduatoria)

Controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO

1. della nota ministeriale n. 333/SAA/I/91963 datata 2.2.2023 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S. Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti notificata il **15.02.2023** con la quale la Commissione per il Personale del ruolo degli agenti ed assistenti della P.S.

ha riesaminato in autotutela i seguenti giudizi complessivi del ricorrente, già attribuiti nelle precedenti sedute del predetto Consesso, per le seguenti annualità:

anno 2014 giudizio ottimo con punti 42; anno 2015 giudizio ottimo con punti 42;

anno 2016 giudizio ottimo con punti 43; anno 2017 giudizio ottimo con punti 43;

anno 2018 giudizio ottimo con punti 44; anno 2019 giudizio ottimo con punti 44;

anno 2020 giudizio ottimo con punti 45; anno 2021 giudizio ottimo con punti 45;

con allegati verbali di riesame dei rapporti informativi dal 2014 al 2021 (**doc. 1**);

2. nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso e consequenziale anche non noto, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
3. nonché di tutti gli atti già impugnati con ricorso principale, iscritto *sub* r.g. n. 12672/2022, pendente dinanzi a codesto Ecc.mo TAR nonché con ricorso per motivi aggiunti notificato il 9-15-19/12/2022 e depositato telematicamente il 28/12/2022.

PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente di ottenere la rettifica parziale della graduatoria impugnata affinché possa essergli attribuito il superiore punteggio scaturente dalla corretta e completa valutazione dei rapporti informativi

NONCHE' PER IL CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO

del diritto del ricorrente ad essere legittimamente collocato tra i vincitori nella graduatoria impugnata con acquisizione della qualifica di Vice Sovrintendente della P.S. con decorrenza dal 01.01.2020

NONCHE' PER LA DECLARATORIA

dell'obbligo in capo alla Amministrazione della P.S. di ricostruire "ora per allora" la valutazione dei giudizi complessivi espressi nei rapporti informativi del ricorrente in virtù del criterio di massima fissato con verbale del 23.10.2020

FATTO

- 1- In data 28.10.2022 si è costituito telematicamente il sig. Oliva con ricorso avverso la graduatoria dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente della P.S. per le vacanze riferite al 31.12.2019 con decorrenza giuridica 01.01.2020.

Con detto ricorso, premesso che il Sig. Marco Oliva, Assistente Capo Coordinatore della P.S., risulta assente dal servizio per distacco sindacale permanente, quale Segretario Amministrativo Nazionale del S.I.A.P. e il proprio rapporto informativo congelato, è stato censurato l'operato della Commissione esaminatrice che ha attribuito un punteggio costituito dalla valutazione e dal giudizio dell'anno precedente rispetto a quello da valutare disapplicando il criterio più favorevole, in virtù del quale *“per i dipendenti che da più anni riportano la conferma del giudizio, viene attribuito, a decorrere dalla prima Commissione utile, un incremento di un punto alla scadenza di ogni biennio”*.

Il citato criterio è stato elaborato dalla competente Commissione ministeriale al fine di superare la posizione congelata di alcuni dipendenti, come l'odierno ricorrente, ed è stato ritenuto *“potenzialmente applicabile alle situazioni pregresse”*.

La mancata applicazione del nuovo criterio di massima **anche alle pregresse situazioni**, per l'attuazione dell'invocato automatismo, e la conseguentemente mancata attribuzione del corretto punteggio per il quinquennio dal 2014 al 2018 sul foglio matricolare del predetto personale, ha, successivamente, indotto in errore la Commissione per il ruolo dei Sovrintendenti della P.S., competente per lo scrutinio comparativo, nell'esame e nella valutazione dei punti da attribuire per rapporti informativi e giudizi complessivi per il quinquennio dal 2014 al 2018.

Solo a partire dall'anno 2019, al ricorrente è stato riconosciuto l'incremento di un punto in applicazione del nuovo criterio di massima ed in virtù della sopra citata determinazione assunta dalla medesima Commissione per il Personale del ruolo degli agenti ed assistenti della P.S.

Il nuovo criterio, applicabile, invece, **anche alle situazioni pregresse**, avrebbe comportato l'incremento di un punto del giudizio complessivo già a partire dal 2004 con l'attribuzione dei seguenti punti:

1. per l'anno 2004 punti 42
2. per l'anno 2005 punti 42
3. per l'anno 2006 punti 43
4. per l'anno 2007 punti 43
5. per l'anno 2008 punti 44
6. per l'anno 2009 punti 44
7. per l'anno 2010 punti 45
8. per l'anno 2011 punti 45

9. per l'anno 2012 punti 45 +1
10. per l'anno 2013 punti 45 +1
11. per l'anno 2014 punti 45 +1
12. per l'anno 2015 punti 45 +1
13. per l'anno 2016 punti 45 +1
14. per l'anno 2017 punti 45 +1
15. per l'anno 2018 punti 45 + 1

Detto corretto incremento assicurerebbe al ricorrente il miglior punteggio di 25.00 punti per i rapporti informati dal 2014 al 2018 determinato dalla sommatoria dei 5 punti attribuiti per ciascun anno valutato in sede di scrutinio comparativo.

Con la corretta attribuzione del punteggio di 25.00 punti, sommato agli ulteriori 30 punti (riconosciuti per anzianità di servizio) nonché 2 punti (riconosciuti per il titolo di studio), per un totale complessivo di 57.00 punti, il ricorrente avrebbe trovato migliore collocazione nella impugnata graduatoria finale tra i vincitori, considerato che l'ultimo vincitore/controinteressato Vincenza Balsamelli ha totalizzato 56.24 punti, collocandosi nella posizione n. 5050.

In data 8.09.2022 il ricorrente ha inoltrato istanza di riesame in autotutela dei punteggi complessivi relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 alla luce del sopra citato criterio di massima applicabile anche alle "situazioni pregresse", sia per "scongellare" la propria posizione giuridica, il cui giudizio resta bloccato all'ultimo anno di servizio effettivamente svolto, sia per garantire pienamente e concretamente la progressione di carriera con l'avanzamento nella qualifica.

Diversamente opinando detto criterio di massima applicato solo per il futuro non consentirebbe di risolvere positivamente la sperequazione di trattamento in danno del personale che espleta attività sindacale e che non può essere discriminato per l'attività svolta in tale qualità, come nel caso del ricorrente.

L'amministrazione, in risposta, ha rappresentato che *"la posizione giuridica del dipendente verrà riesaminata, ai fini dell'invocata autotutela dell'attribuzione dei rapporti informativi dalla competente Commissione per il Personale del ruolo degli agenti ed assistenti della P.S. che ha provveduto alla citata attribuzione, nella prossima seduta utile"*.

- 2- Successivamente alla pubblicazione della impugnata graduatoria finale, l'Amministrazione resistente in data 13.10.2022 ha provveduto con l'integrazione e lo scorrimento della graduatoria dichiarando vincitori ulteriori 288 candidati allo scrutinio in

esame, anch'essa impugnata dal Sig. Oliva con ricorso per motivi aggiunti depositato telematicamente il 28.12.2022.

L'ultimo vincitore, in base all'operato scorrimento, risulterebbe essere Linda Cittadini, collocata nella posizione n. 5339 con 55.72 punti.

La mancata attribuzione del punteggio legittimamente spettante ha del tutto penalizzato l'odierno ricorrente che oggi – nonostante i rinunciatari - non risulta beneficiario di alcuna sede.

- 3- A seguito della istanza dell'8.09.2022, la Commissione per il personale del ruolo agenti ed assistenti della P.S. ha riesaminato i giudizi complessivi relativi ai rapporti informativi per gli anni dal 2014 al 2021, attribuiti nelle precedenti sedute, per i dipendenti posti in distacco sindacale, tra cui il ricorrente, attribuendo l'aumento di un punto allo scadere del secondo anno di distacco sindacale, in linea con quanto stabilito dal Capo della Polizia del 21.10.2020.

L'avvenuto riesame attesta, dunque, che il nuovo criterio di massima è di certo applicabile alle situazioni pregresse, ma non è stato correttamente applicato in quanto la Commissione avrebbe dovuto applicarlo dal primo anno in cui la posizione del dipendente risulta congelata, ovvero, nel nostro caso dall'anno 2004.

Infine, si evidenzia che, con il nuovo ricalcolo e sempre nell'ottica di incrementare il punteggio fino al massimo riconosciuto per la qualifica rivestita dal ricorrente, va attribuito il punteggio aggiuntivo + 2, ex art 63 DPR 335/82, a decorrere dall'anno 2014

1. per l'anno 2014 punti 45 +2
2. per l'anno 2015 punti 45 +2
3. per l'anno 2016 punti 45 +2
4. per l'anno 2017 punti 45 +2
5. per l'anno 2018 punti 45 + 2

Il corretto incremento assicura al ricorrente il miglior punteggio di 30.00 punti per i rapporti informati dal 2014 al 2018 determinato dalla sommatoria dei 6 punti attribuiti per ciascun anno valutato in sede di scrutinio comparativo.

Con la corretta attribuzione del punteggio di 30.00 punti, sommato agli ulteriori 30 punti (riconosciuti per anzianità di servizio) nonché 2 punti (riconosciuti per il titolo di studio), **per un totale complessivo di 62.00 punti**, il ricorrente troverebbe migliore collocazione nella impugnata

graduatoria finale tra i vincitori, considerato che l'ultimo vincitore/controinteressato, in base all'operato scorrimiento, risulta Linda Cittadini, collocata nella posizione n. 5339 con 55.72 punti.

Quanto sin qui illustrato, dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe e l'esclusione subita, in quanto affetti, in via derivata, dalle medesime illegittimità sollevate con il ricorso introduttivo e qui richiamate

DIRITTO

A. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI SCRUTINI PER MERITO COMPARATIVO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED ARBITRARIETÀ NELLA COMPILAZIONE RAPPORTI INFORMATIVI - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO

Il punto nodale della presente controversia riguarda il minor punteggio attribuito al ricorrente nei rapporti informati dal 2014 al 2018 che non appare del tutto in linea con il duplice obiettivo, quello di accelerazione nella progressione delle carriere del personale della P.S., dettato con il riordino del 2017, nonché quello di sbloccare la posizione dei dipendenti assenti dal servizio per distacco sindacale con automatismo cui correlare gli incrementi del giudizio complessivo, come da verbale del 23.10.2020 della Commissione per il Personale del ruolo degli agenti ed assistenti della P.S.

L'operato riesame in autotutela ci dimostra che il nuovo criterio è dunque applicabile alle situazioni pregresse; pertanto, appare illogico ed arbitrario applicarlo solo a partire dal 2014 e non dal primo anno in cui il rapporto informativo risulta congelato, che nel caso del ricorrente è il 2004.

Nonostante il riesame, la limitata applicazione del nuovo parametro di valutazione con un incremento automatico e sistematico a partire solo dal rapporto informativo dell'anno 2014, escludendo irragionevolmente i pregressi rapporti informativi, appare del tutto avulsa dal contesto normativo di riferimento e dall'attività provvedimentale che la stessa Amministrazione si è autodeterminata.

Nel caso del ricorrente, con trent'anni di servizio, di cui più di venti impegnati per attività sindacale in ambito nazionale con il SIAP – comunque equiparabile a tutti gli effetti al servizio - la mancata applicazione del predetto criterio, con efficacia retroattiva “ex tunc”, ovvero con decorrenza dal

primo rapporto informativo “congelato” e risalente all’anno 2004, ha determinato l’arbitraria ed ingiusta esclusione dalla impugnata graduatoria nonché preclude al medesimo ricorrente qualsivoglia avanzamento di carriera per l’acquisizione della superiore qualifica, con ogni consequenziale riflesso negativo anche ai fini pensionistici.

Il ricorrente non potrà mai raggiungere, nei prossimi eventuali scrutini, un congruo punteggio rispetto al restante personale, che a parità di anzianità e/o anche con meno anni di servizio, ha la reale possibilità di vedersi attribuire, per l’effettivo servizio svolto, più punti nelle proprie note caratteristiche e/o per il possesso di premi e/o onorificenze e/o titoli di studio.

Ma v’è di più, anche nei casi in cui vi sia parità di anzianità di servizio ma disparità di anni in distacco sindacale, chi, come il ricorrente, ha maturato più anni in distacco sindacale resta comunque e sempre penalizzato rispetto a chi ha maturato meno anni in distacco e più anni di servizio effettivo, in quanto il primo registra il blocco dei rapporti informativi per più anni rispetto al secondo.

È di tutta evidenza l’interesse del ricorrente a vedere riesaminata la propria posizione con obbligo in capo all’Amministrazione di attribuzione del corretto punteggio per ciascun rapporto informativo relativo agli anni dal 2014 al 2018, applicando il nuovo criterio a partire dal 2004, nonché di posizionamento utile in graduatoria e conseguente attribuzione della qualifica di Vice Sovrintendente con decorrenza dal 01.01.2020.

In sostanza, deve essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di ricostruire ora per allora i punti riguardanti gli anni dal 2014 al 2018 e consequenziale attribuzione dei relativi punti prefissati per lo scrutinio di cui si controverte, secondo i criteri, modalità e limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai criteri di massima stabiliti dalla stessa Amministrazione.

Con la corretta attribuzione del complessivo punteggio di 62.00 punti, come meglio precisato nella parte in fatto, il ricorrente troverebbe utile collocazione nella impugnata graduatoria finale tra i vincitori, considerato che l’ultimo vincitore/controinteressato in base all’operato scorrimento, risulta Linda Cittadini, collocata nella posizione n. 5339 con 55.72 punti.

P.Q.M.

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso,

1. dichiarare illegittimi i provvedimenti come in epigrafe impugnati e, per l’effetto, annullarli nei limiti dell’interesse del ricorrente

2. per l'effetto, ordinare l'attribuzione, in favore del ricorrente, del miglior punteggio sufficientemente utile pari a 62.00 punti con conseguente inserimento del ricorrente nella posizione in graduatoria – pari merito – dal n. 2309 al n. 2332.
3. Per l'ulteriore effetto, ordinare la ricostruzione della valutazione dei giudizi complessivi espressi nei rapporti informativi del ricorrente a partire dall'anno 2004, in virtù del criterio di massima fissato con verbale del 23.10.2020
4. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese.

Si dichiara che la causa verte in materia di pubblico impiego, pertanto il C.U. è pari ad Euro 325,00.

Con osservanza

Bari-Roma 29.03.2023

Avv. Anna Domenica Gigante

SI NOTIFICHI A MANI

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA P.S. in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato – Avvocato dello Stato Liborio Coaccioli, con sede in 00186 Roma Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria “ex lege”

SI NOTIFICHI A MEZZO POSTA

Vincenza BALSAMELLI c.f. BLSVCN69/50G273B nata il 10.12.1969 e residente in 90145 Palermo Via Giacomo Besio n. 81 (ultima vincitrice in graduatoria)

SI NOTIFICHI A MEZZO POSTA

Linda CITTADINI c.f. CTTLND71D41A462R nata il 01.04.1971 e residente in Ascoli Piceno Via Adige n, 29 (ultima vincitrice scorrimento graduatoria)